



**UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DELL'INSUBRIA**

**DIPARTIMENTO DI DIRITTO,
ECONOMIA E CULTURE**
Segreteria amministrativa

Anno 2020

Tit. VII

Cl. 1

Fasc. 2020-

VII/1.6

N. Allegati

1

Diff //

Oggetto: bando di selezione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca dipartimentale, dal titolo “La tutela degli investimenti infraeuropei alla luce del Termination Agreement” - Responsabili Prof. Fabrizio Vismara e Prof. Paolo Bertoli.

IL DIRETTORE

- Viste le leggi sull'istruzione universitaria.
- Richiamato il D.R. n. 903 del 24/07/2013 e successive modifiche con Decreto 18 dicembre 2017, n. 1021 di emanazione del Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
- Richiamata la richiesta pervenuta dal Prof. Paolo Bertoli per l'attivazione del suddetto assegno di ricerca;
- Richiamata la delibera del Consiglio del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture del giorno 23/07/2020 nella quale viene approvata l'emanazione del bando di selezione in oggetto;
- Accertato che l'importo dell'assegno di cui al presente bando trova copertura finanziaria a carico dei fondi del Centro di Diritto svizzero (50%) e dei fondi del Centro di Diritto Doganale (50%);
- Considerato opportuno ricorrere ad una selezione pubblica per l'attivazione dell'Assegno di Ricerca oggetto del presente decreto;

DECRETA

- di indire il Bando di selezione pubblica **per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca dipartimentale, dal titolo “La tutela degli investimenti infraeuropei alla luce del Termination Agreement” - Responsabili Prof. Fabrizio Vismara e Prof. Paolo Bertoli (allegato al presente decreto);**
- di incaricare il Segretario amministrativo del Dipartimento dell'esecuzione del presente provvedimento, che sarà registrato nel repertorio generale dei decreti del dipartimento



Via Sant'Abbondio, 12 - 22100 Como (CO) - Italia
Tel. +39 031 238 4336 - Fax +39 031 238 4329
Email: dipartimento.dec@uninsubria.it
PEC dipartimento.DEC@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Chiaramente Insubria!

Piano II
Uff. S.2.1.1
Orari al pubblico
Lun -Ven: 9.30 - 12.00
14.30 - 15.30



Como, data della firma digitale

Il Direttore
Prof.ssa Barbara Pozzo
Firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Sig. Rosario Cumbo
Tel. +39 031 2384330 - fax +39 031 2384309 - rosario.cumbo@uninsubria.it

**BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI
N. 1 ASSEGNO DI RICERCA DIPARTIMENTALE DAL TITOLO:
"LA TUTELA DEGLI INVESTIMENTI INFRAEUROPEI ALLA
LUCE DEL TERMINATION AGREEMENT" - RESPONSABILI
PROF. PROF. FABRIZIO VISMARA, PROF. PAOLO BETOLI**

PER IL SETTORE CONCURSALE 12/E1 - DIRITTO INTERNAZIONALE, SSD IUS/13 - DIRITTO INTERNAZIONALE, MACROSETTORE 12/E - DIRITTO INTERNAZIONALE, DELL'UNIONE EUROPEA, COMPARATO, DELL'ECONOMIA, DEI MERCATI E DELLA NAVIGAZIONE

È indetta una selezione, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca dipartimentale della durata di 1 anno per lo svolgimento di attività di ricerca nel SETTORE CONCURSALE 12/E1 - DIRITTO INTERNAZIONALE, SSD IUS/13 - DIRITTO INTERNAZIONALE, MACROSETTORE 12/E - DIRITTO INTERNAZIONALE, DELL'UNIONE EUROPEA, COMPARATO, DELL'ECONOMIA, DEI MERCATI E DELLA NAVIGAZIONE.

L'importo dell'assegno di ricerca è pari ad € **19.367,00** comprensivo degli oneri a carico del percipiente.

Il conferimento dell'assegno comporta la realizzazione, presso il Dipartimento di Diritto, Economia e Culture e sotto la guida dei **Prof.ri Fabrizio Vismara e Paolo Bertoli**, nell'ambito del programma di ricerca dal titolo **"La tutela degli investimenti infraeuropei alla luce del Termination Agreement"** delle seguenti attività sinteticamente riportate:

Il progetto di ricerca si propone di analizzare l'accordo per la risoluzione dei trattati bilaterali di investimento tra gli Stati membri dell'Unione europea raggiunto in attuazione della sentenza *Achmea*.

Particolare attenzione verrà rivolta all'applicazione retroattiva dell'accordo e alla risoluzione di tutti i trattati bilaterali di investimento conclusi tra gli Stati membri. La risoluzione integrale di tali trattati sembrerebbe tuttavia essere in contrasto con la sentenza *Achmea* nella quale la Corte di giustizia si è pronunciata sull'incompatibilità con il diritto dell'Unione europea delle sole clausole compro-



missorie contenute nei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri. Il progetto si propone inoltre di approfondire gli effetti della sentenza *Achmea* sul Trattato sulla Carta dell'Energia e sui trattati bilaterali di investimento tra Stati membri e Stati terzi cui non si applica l'accordo di risoluzione.

Art. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono partecipare alla selezione studiosi con un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca prevista dalla presente selezione in possesso del seguente titolo di studio:

- Laurea in GIURISPRUDENZA o equipollente, di durata non inferiore a quattro anni, conseguita secondo l'ordinamento didattico prevalente al D.M. n 509/1999 e s.m.i.;
- Laurea Specialistica in GIURISPRUDENZA (classe 22/S) conseguita ai sensi del D.M. 509/1999 e s.m.i.;
- Laurea Magistrale in GIURISPRUDENZA (classe LMG-01) conseguita ai sensi del D.M. 270/2004;
- analogo titolo accademico conseguito all'estero e riconosciuto equipollente al titolo italiano dalle competenti autorità accademiche.

REQUISITO OBBLIGATORIO: Il possesso del titolo di Dottorato di Ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero, per i settori interessati, corredato di una adeguata produzione scientifica.

Per l'ammissione alla selezione è richiesto, inoltre, il possesso dei seguenti requisiti:

- non essere escluso dall'elettorato politico attivo;
- non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

L'Università degli Studi dell'Insubria può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati per difetto dei requisiti prescritti.

I titoli di studio conseguiti all'estero che non siano già stati dichiarati equipollenti ai sensi della legislazione vigente, verranno valutati, unicamente ai fini della selezione, dalla Commissione Giudicatrice; a tal fine i candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione il titolo di studio in originale o certificato sostitutivo corredato da:

1. traduzione ufficiale in lingua italiana¹.

¹ In Italia ci si può rivolgere al tribunale di zona, a traduttori ufficiali giurati, o alle Rappresentanze diplomatico consolari, operanti in Italia, del Paese dove il documento è stato rilasciato.



2. legalizzazione e "Dichiarazione di Valore in loco" del titolo².

I candidati che non possano consegnare la documentazione richiesta prima del concorso, saranno ammessi con riserva. In tal caso la documentazione prescritta dovrà essere consegnata prima della firma del contratto.

Art. 2 - INCOMPATIBILITÀ E DIVIETO DI CUMULO

Gli assegni per attività di ricerca non possono essere conferiti al personale di ruolo delle Università, degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

La titolarità dell'assegno non è compatibile con l'iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, master, dottorato di ricerca con borsa o scuola di specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni, per il periodo di durata dell'assegno di ricerca, per il dipendente in servizio presso Amministrazioni Pubbliche, anche se con rapporto di lavoro a tempo parziale, diverse da quelle di cui al precedente comma.

L'assegno non può essere cumulato con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, salvo rinuncia in caso di attribuzione dell'assegno, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca, né è cumulabile con il lavoro dipendente, ancorché privato e a tempo parziale, con altri assegni o con proventi derivanti da attività libero-professionali svolte in modo continuativo.

I candidati non devono avere superato o essere in procinto di superare il limite massimo consentito di sei anni di assegno conferito ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2010, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari di assegni e dei contratti di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010 (ricercatori a tempo determinato), intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22 comma 1 della Legge n. 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Nel caso di traduzione rilasciata da traduttori stranieri operanti nel Paese di provenienza dei candidati, la Rappresentanza italiana competente per territorio deve certificare la conformità della traduzione.

² Rilasciati dalla Rappresentanza italiana, competente per territorio, nel paese al cui ordinamento appartiene l'istituzione che ha rilasciato il titolo. Se il titolo è stato conseguito presso università europee è possibile, in alternativa alla Dichiarazione di Valore, presentare il Diploma Supplement, legalizzato dalle autorità competenti. L'università si riserva di richiedere la "dichiarazione di valore in loco" in ogni caso in cui sussistano dubbi sulla validità del titolo.



Il titolare dell'assegno non può essere in rapporto di parentela ed affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla Struttura sede della ricerca ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, come previsto dall'art. 18, comma 1, lett. c) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Il titolare dell'assegno può svolgere una limitata attività di lavoro autonomo, previa autorizzazione del responsabile della ricerca, che non comporti un conflitto di interessi con l'attività di ricerca svolta per l'Ateneo.

Art. 3 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per il concorso, **devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica**, utilizzando l'applicazione informatica dedicata alla pagina: <https://pica.cineca.it/uninsubria/di-dec2020-adr001>

L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l'auto registrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda e allegare i documenti in formato elettronico PDF/a. Sarà possibile allegare al massimo n. 30 documenti per le pubblicazioni e n. 30 documenti per gli altri titoli da far valutare, e di dimensione massima 30 Mb.

La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica, ed includere obbligatoriamente:

- Curriculum della propria attività scientifica e professionale
- Copia di un documento d'identità in corso di validità

Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.

Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.

Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e il conseguente invio della domanda

Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata **entro e non oltre le ore 23:59 del 25 settembre 2020**

La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:

- **Firma il documento sul server ConFirma**



Per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad esempio smart card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un Certificatore accreditato) compatibile con il servizio ConFirma. Dopo la firma sarà possibile scaricare il PDF firmato

- **Firma digitalmente il documento sul tuo dispositivo elettronico**

Per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad esempio smart card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un Certificatore accreditato) e software di firma digitale con cui generare, a partire dal file PDF del documento scaricato da questo sito, il file firmato in formato pdf.p7m da ricaricare sul sito stesso

- **Firma il documento manualmente**

Per firmare manualmente il documento è necessario scaricare il PDF del documento sul proprio computer, stamparlo, firmarlo manualmente, effettuarne la scansione in un file PDF e caricare quest'ultimo sul sito.

ATTENZIONE: la scansione, oltre alle pagine della domanda, dovrà contenere nell'ultima pagina la copia di un documento di identità in corso di validità (questo passaggio non è necessario se la copia del documento di identità è stata inserita tra gli allegati alla domanda).

Saranno dichiarate inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato.

I cittadini stranieri residenti in Italia possono avvalersi dell'autocertificazione di cui sopra, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani (art. 3 D.P.R. n. 445/2000).

I cittadini stranieri non residenti in Italia non possono avvalersi in alcun modo dell'istituto dell'autocertificazione (art. 3 D.P.R. n. 445/2000).

Titoli, certificati e pubblicazioni prodotti con modalità difformi rispetto a quanto sopra indicato non verranno presi in considerazione. In applicazione delle norme in materia di autocertificazione, l'Università procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

È considerata validamente prodotta esclusivamente la documentazione pervenuta entro il termine perentorio indicato dal bando. Non è ammissibile l'introduzione nella valutazione concorsuale di titoli conseguiti o presentati successivamente alla data di scadenza del bando.

Non è consentito fare riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati per la partecipazione ad altri concorsi presso questa o altre Amministrazioni.

I candidati dovranno provvedere a loro spese alla restituzione di titoli e pubblicazioni inviati per la partecipazione alla selezione, previo accordo con il



Servizio Ricerca e Internazionalizzazione dell'Università degli Studi dell'Insubria.

Art. 4 - PROCEDURA SELETTIVA

La selezione avviene da parte di apposita Commissione giudicatrice composta da tre membri

- il Responsabile della ricerca con funzioni di Presidente della commissione
- due membri individuati tra i professori e ricercatori, anche esterni all'Ateneo, esperti del settore oggetto del bando.

La commissione giudicatrice provvede alla valutazione comparativa dei curricula dei candidati che hanno presentato domanda sulla base dei titoli e delle pubblicazioni.

La valutazione sarà integrata da un eventuale colloquio, in seduta pubblica, che verterà sull'illustrazione dell'esperienza professionale del candidato per valutare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'assegnamento.

In tal caso i candidati saranno avvertiti della data del colloquio con almeno 7 giorni di anticipo mediante e-mail inviata all'indirizzo indicato nella domanda.

La mancata presentazione al colloquio è considerata esplicita e definitiva manifestazione di volontà del candidato a rinunciare alla selezione.

Per sostenere il colloquio i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità o da un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.P.R. 28/12/ 2000, n. 445.

I candidati riconosciuti portatori di handicap devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle eventuali prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104.

Per la valutazione dei candidati la Commissione dispone di 70 punti di cui:

- per i titoli scientifici e professionali: fino a un massimo di 40 punti
- per le pubblicazioni scientifiche: fino a un massimo di 30 punti

In particolare, la valutazione dei titoli scientifici e professionali avverrà secondo il seguente schema:

Laurea (quadriennale, magistrale a ciclo unico o specialistica):

- 110 e lode: 20 punti
- da 106 a 110: 15 punti
- da 99 a 105: 10 punti
- da 90 a 98: 5 punti

Diploma di dottorato: fino a 5 punti

Scuole di specializzazione/corsi di perfezionamento o Master: fino a 6 punti

Superamento esami di stato/concorsi pubblici: fino a 5 punti

Altro (attività didattica, docenze, partecipazione a convegni in qualità di relatore): fino a 4 punti



I punteggi attribuiti ai titoli e alle pubblicazioni sono resi noti al candidato prima dell'inizio dell'eventuale colloquio.

Per l'inserimento in graduatoria i candidati devono aver conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 48/70 a seguito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni

Nel caso in cui la Commissione reputi necessario un colloquio, la valutazione dello stesso può avere un punteggio massimo di 30/30 che si andrà a sommare al punteggio attribuito ai titoli e alle pubblicazioni fino ad un massimo di 100 punti. Per l'inserimento nella graduatoria a seguito dell'eventuale colloquio i candidati devono aver conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 70/100.

La graduatoria finale è approvata con provvedimento del Direttore di Dipartimento e sarà pubblicata all'Albo Rettorale dell'Ateneo e nel sito web di Ateneo con valore di notifica agli interessati.

La graduatoria di merito verrà utilizzata in caso di rinuncia o di risoluzione dell'assegno, su proposta del responsabile della ricerca, purché il periodo proposto per il contratto non risulti inferiore all'anno.

Art. 5 - ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA

I candidati sono ammessi con riserva.

Comporta l'esclusione dalla procedura:

1. la domanda presentata o pervenuta oltre il termine perentorio di scadenza del bando;
2. la mancata sottoscrizione autografa della domanda di partecipazione;
3. la mancanza dei requisiti di partecipazione;
4. la sussistenza di situazioni di incompatibilità.

L'esclusione è disposta con provvedimento motivato del Direttore di Dipartimento ed è comunicata all'interessato mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda.

Art. 6 - RINUNCIA DEL CANDIDATO ALLA PROCEDURA

L'eventuale rinuncia del candidato a partecipare alla procedura dovrà essere inviata solo ed esclusivamente per via telematica all'indirizzo indicato sopra, art. 3 del presente bando, compilando il modulo di rinuncia.

Art. 7 - CONTRATTO

Il vincitore dell'assegno sarà invitato a stipulare il contratto di diritto privato entro un termine indicato, pena la decadenza.



Il conferimento dell'assegno comporta la realizzazione delle attività previste nell'ambito del progetto di ricerca oggetto della collaborazione sotto la guida del responsabile scientifico del progetto di ricerca.

I compiti sono determinati dal contratto individuale di collaborazione e sono svolti sotto la direzione del responsabile del progetto, il quale verificherà l'attività svolta ai sensi dell'art. 34 del Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca.

L'assegno è conferito per la **durata di un anno** e potrà eventualmente essere rinnovato per periodi non inferiori ad un anno, alle condizioni previste dal Regolamento di Ateneo.

Ai sensi dell'art. 22 comma 3 della Legge n. 240/2010 e dell'art. 6 comma 2-bis della Legge n. 11/2015, **il limite massimo di fruizione di assegni per singolo soggetto è di 6 anni**, anche se conferiti a seguito di concorsi diversi presso Enti/Università distinti.

Non concorrono al raggiungimento del tetto dei 6 anni gli assegni usufruiti contemporaneamente alla frequenza di un corso di dottorato (senza borsa) nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il rinnovo è comunque subordinato ad una positiva valutazione dell'attività svolta da parte del Consiglio di Dipartimento, oltre che alla effettiva disponibilità dei fondi di bilancio.

La collaborazione non costituisce rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari. L'Università garantisce pari opportunità tra uomini e donne.

Per i cittadini extracomunitari l'assegno decorrerà dall'ottenimento del permesso di soggiorno nel territorio italiano e dall'effettivo inizio dell'attività di ricerca.

Art.8 - TRATTAMENTO ECONOMICO

L'importo dell'assegno di ricerca è pari a **€ 19.367,00** comprensivo degli oneri a carico del percipiente, con esclusione delle spese per la copertura assicurativa contro infortuni e la responsabilità civile, che sono a carico dell'Amministrazione, e delle eventuali spese di missione. L'assegno è erogato in rate mensili.

L'assegno è esente da Irpef a norma dell'art. 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476 e s.m.i. ed è soggetto, in materia previdenziale, alle norme di cui all'art. 2 comma 26 e seguenti della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e s.m.i.

Art. 9 - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO PER MATERNITÀ E MALATTIA

L'attività di ricerca è sospesa per maternità. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza



sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.

Durante il periodo di astensione obbligatoria, le assegniste hanno diritto a percepire l'indennità di maternità erogata dall'INPS di cui all'art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007, integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca, su fondi a carico dell'unità amministrativa sede della ricerca.

Il periodo di sospensione obbligatoria per maternità deve essere recuperato al termine della naturale scadenza del contratto secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

In materia di congedo per malattia trova applicazione l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

I provvedimenti di sospensione sono disposti dal Direttore di Dipartimento.

Art. 10 - RECESSO DEL TITOLARE DELL'ASSEGNO DI RICERCA

Il titolare dell'assegno ha facoltà di recedere dal rapporto, dandone preavviso al Responsabile della ricerca ed al Direttore di Dipartimento almeno trenta giorni prima.

La mancata comunicazione comporta la trattenuta del corrispettivo rapportata al periodo di mancato preavviso.

Art. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora l'assegnista non prosegua l'attività prevista dal programma di ricerca senza giustificato motivo o si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze, su motivata relazione del Responsabile della ricerca e con delibera del Consiglio di Dipartimento, può essere disposta la risoluzione del contratto.

Il contratto si risolve automaticamente, senza obbligo di preavviso, nelle seguenti ipotesi:

- ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività;
- ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore a 15 giorni;
- grave violazione del regime di incompatibilità;
- valutazione negativa sull'attività di ricerca espressa dal Consiglio di Dipartimento.

I provvedimenti di risoluzione sono disposti dal Direttore di Dipartimento.

Art. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003, l'Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva e dell'eventuale gestione del rapporto di collaborazione nel rispetto delle disposizioni vigenti come da informativa disponibile sul sito www.uninsubria.it.



Art. 13 - INFORMATIVA SULL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'Ateneo, in attuazione della normativa in materia, ha adottato il proprio Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e nominato il Responsabile per la prevenzione della corruzione. Il Piano Triennale è pubblicato sul sito web istituzionale alla pagina <http://www4.uninsubria.it/online/home/naviga-per-tema/amministrazione-trasparente/articolo4719.html>. Eventuali segnalazioni possono essere inviate all'indirizzo: anticorruzione@uninsubria.it

Art. 14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990) è il Sig. Rosario Cumbo, Segretario Amministrativo del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture - Tel. +39 031 238 4330 - e-mail: rosario.cumbo@uninsubria.it

Art. 15 - NORME FINALI E INFORMAZIONI

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.
Il bando sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 11 comma 2 del vigente Regolamento di Ateneo in materia di conferimento di assegni di ricerca, all'Albo dell'Università e reso pubblico nel sito web di Ateneo, del Ministero dell'Università, Istruzione e Ricerca e dell'Unione Europea.